SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 207**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° agosto 1990, n. 255.

Regolamento recante disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che consente di autorizzare, sentito il Consiglio superiore della sanità, aggiunte o sottrazioni o trattamenti speciali nella produzione di sostanze alimentari, prescrivendo anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1977, che disciplina la produzione e il commercio del sale da cucina iodurato;

Considerata l'esigenza di garantire l'efficacia del prodotto ai fini delle iodioprofilassi;

Visto il verbale in data 19 aprile 1989, della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;

Vista la comunicazione in data 1° agosto 1990 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, sale alimentare addizionato di iodato di potassio e sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto (+ 40% — 20%).

Art. 2.

1. La determinazione dello iodio va effettuata con il metodo di analisi di cui all'allegato 1.

Art. 3.

1. Il sale iodurato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 500 g.

2. Il sale iodato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 1000 g.

3. Il materiale di confezionamento è conforme al decreto ministeriale 21 marzo 1973 modificato per ultimo con il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidità.

4. Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati sono rispondenti ai requisiti di cui alla Farmacopea italiana, IX edizione.

Art. 4.

1. Il sale iodurato, il sale iodato e il sale iodurato e iodato possono essere addizionati degli additivi antiagglomeranti alle condizioni previste per il sale da tavola dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987.

Art. 5.

1. Ai fini dell'etichettatura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, per le confezioni dei diversi tipi di sale addizionato di derivati di iodio di cui al presente decreto sono prescritte in particolare, in funzione delle peculiari caratteristiche del prodotto, le seguenti indicazioni:

a) la specifica denominazione legale di ciascuno di essi, rispettivamente individuabile in «sale iodurato» per il sale addizionato di ioduro di potassio, «sale iodato» per quello addizionato di iodato di potassio e «sale iodurato e iodato» per quello addizionato di ioduro e di iodato di potassio;

b) quale specifica destinazione d'uso, una dicitura che ne consigli l'impiego per integrare regimi alimentari carenti di iodio in sostituzione del comune sale alimentare;

c) quale modalità di conservazione, l'avvertenza di mantenere il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce.

2. In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, l'indicazione degli ingredienti di ciascun tipo di sale disciplinato dal presente decreto comporta la menzione della percentuale di ioduro e di iodato di potassio aggiunti nonché la quantità di iodio (I) apportata da cento grammi di prodotto.

Art. 6.

1. È abrogato il decreto ministeriale 7 gennaio 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° agosto 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1990
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 176

ALLEGATO 1

METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLO IODIO AGGIUNTO AL SALE ALIMENTARE

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Il metodo descritto permette la determinazione del contenuto di iodio, aggiunto al sale alimentare sotto forma di ioduro e/o iodato di potassio, a concentrazioni superiori a 2 mg/kg espresso come I^-.

2. *Principio del metodo.*

Si determina lo iodio libero, ottenuto in quantità equivalente allo iodato in soluzione previa aggiunta di acido fosforico e ioduro di potassio, mediante titolazione con tiosolfato di sodio in presenza di salda d'amido.
Nel caso di sale alimentare addizionato di ioduro di potassio o di ioduro e di iodato di potassio, la determinazione viene effettuata dopo l'ossidazione dello ioduro a iodato ad opera di acqua di bromo.

3. *Reattivi* (*).

3.1. Soluzione di rosso metile allo 0,05% (m/v).
In un pallone tarato da 100 mL sciogliere 0,05 g di rosso metile con 75 mL di etanolo al 95% (v/v) e portare a volume con acqua.

3.2. Acido cloridrico diluito, circa 0,1 N.

3.3. Acqua di bromo, soluzione satura.
Preparare al momento dell'impiego.

3.4. Acido formico concentrato, soluzione al 90% (m/m) circa.
$d_{20\,°C} = 1{,}2$ g/mL.

3.5. Acido fosforico concentrato, soluzione allo 85% (m/m) circa.
$d_{20\,°C} = 1{,}7$ g/mL.

3.6. Ioduro di potassio.

3.7. Salda d'amido, soluzione allo 0,2% (m/m) circa, preparata di recente. La soluzione di salda d'amido può essere preparata per diluizione delle soluzioni stabilizzate reperibili in commercio.

3.8. Soluzione titolata di tiosolfato di sodio, 0,1 M.

3.9. Soluzione titolata di tiosolfato di sodio, 0,01 M.
Trasferire 25,00 mL della soluzione 3.8 in un pallone tarato da 250 mL e portare a volume con acqua distillata previamente bollita. La soluzione deve essere preparata al momento dell'uso.

4. *Apparecchiatura.*

4.1. Bilancia tecnica, precisione 0,01 g.

4.2. Palline di vetro per ebollizione.

4.3. Microburetta, graduata a 0,01 mL.

(*) Tutti i reattivi si intendono puri per analisi. Quando si fa riferimento all'acqua, ai fini della dissoluzione, della diluizione o del lavaggio, deve intendersi acqua distillata od acqua demineralizzata di purezza equivalente, salvo specificazione diversa.

5. *Modo di operare.*

5.1. Determinazione dello iodio aggiunto come ioduro di potassio, da solo o in miscela con iodato di potassio.

5.1.1. Pesare (4.1) 50 g circa del campione per l'analisi e scioglierli con 175 mL di acqua in una beuta da 500 mL.

5.1.2. Aggiungere (operare sotto cappa durante le fasi di aggiunta della acqua di bromo, riscaldamento e aggiunta dell'acido formico) nell'ordine: 4 gocce della soluzione di rosso metile (3.1), acido cloridrico diluito 0,1 N (3.2) sino al primo viraggio dal colore giallo al rosso-arancio e, *immediatamente*, 1,5 mL di acqua di bromo (3.3). - Attendere 3 minuti. Riscaldare sino ad incipiente ebollizione e mantenerla per 5 minuti, agitando lentamente per evitare la cristallizzazione del cloruro di sodio. (Si consiglia di aggiungere le palline di vetro (4.2) per evitare ebollizione violenta e perdite per eventuali schizzi). Dopo un minuto dal termine del riscaldamento, aggiungere, lentamente e con cautela, 1,0 mL di acido formico (3.4) avendo cura di bagnare completamente la parete interna della beuta. Agitare, lasciare in riposo per un minuto e quindi raffreddare a temperatura ambiente.

5.1.3. Aggiungere 1,0 mL di acido fosforico (3.5) e 0,1 g di ioduro di potassio (3.6). Agitare e lasciare in riposo per cinque minuti esatti in un luogo al riparo dalla luce, dopo aver coperto la beuta con un vetro di orologio. Aggiungere 1,0 mL di salda d'amido (3.7) e titolare (4.3) con la soluzione di tiosolfato di sodio 0,01 M (3.9), facendola scolare goccia a goccia con ritmo regolare e agitando dopo ogni aggiunta, sino al viraggio definitivo (la soluzione deve rimanere incolore per almeno trenta secondi).

5.1.4. Eseguire parallelamente una prova in bianco utilizzando la stessa acqua, seguendo lo stesso procedimento ed impiegando la stessa quantità di reattivi.

5.2. Determinazione dello iodio aggiunto come iodato di potassio. Procedere come descritto in 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.4.

6. *Calcolo ed espressioni dei risultati.*

Il contenuto di iodio del campione in esame, espresso in mg di I, per kg di sale alimentare, si calcola secondo la formula:

$$I^-, \text{(mg/kg)} = (V_1 - V_2)\,\frac{0{,}2115}{m} \times 1000$$

dove:

V_1 = volume, in mL, della soluzione di tiosolfato di sodio impiegato per la titolazione della soluzione da analizzare;

V_2 = volume, in mL, della soluzione di tiosolfato di sodio impiegato per la titolazione della prova in bianco;

m = massa in grammi, del campione usata per la preparazione della soluzione da analizzare;

0,2115 = massa, in milligrammi, di I^- corrispondente a 1 mL della soluzione di tiosolfato 3.9.

7. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o in rapida successione dallo stesso analista, adoperando lo stesso campione e nelle stesse condizioni, non deve essere superiore a un mg di I^-/kg di prodotto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 21. — La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità, a tale scopo è costituita presso il Ministero della sanità, una commissione permanente ...

(Omissis).

Gli elenchi dei medodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nella singola materia in esame».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 17. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi e materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alle legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 3:

— Il D.M. 21 marzo 1973, modificato per ultimo con il D.M. n. 395/1987, riporta le caratteristiche del materiale di confezionamento.

Nota all'art. 4:

— Il D.M. 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il D.M. n. 396/1987, riporta nell'allegato l'elenco degli additivi (antiagglomeranti) che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi di impiego ai singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico fisiche e di purezza degli additivi stessi.

Nota all'art. 5:

— Il D.P.R. n. 322/1982, in attuazione della direttiva CEE n. 79/112/CEE, reca le disposizioni relative alla etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Il testo dell'art. 8, comma 1°, del predetto decreto è il seguente: «Qualora l'etichettatura di un prodotto. alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale»

90G0287

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1990.

Destinazione ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia di somme relative a conferimenti statali, accantonate a fondo rischi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 31 gennaio 1968, n. 50, che ha fra l'altro autorizzato un conferimento statale di lire 50 miliardi a favore del Banco di Sicilia;

Visto il proprio decreto del 16 dicembre 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1971), con il quale il conferimento di cui sopra è stato destinato, quanto a lire 12,1 miliardi, al fondo di dotazione del Banco di Sicilia e, quanto a lire 37,9 miliardi, all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dello statuto del Banco stesso;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito con legge 12 novembre 1979, n. 573, che ha fra l'altro autorizzato un conferimento statale di lire 73 miliardi a favore del Banco di Sicilia;

Visto il proprio decreto del 31 luglio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980) con il quale detto conferimento di lire 73 miliardi è stato destinato, quanto a lire 40 miliardi, ad aumento del fondo di dotazione e, quanto a lire 33 miliardi, all'accantonamento nell'apposito fondo di riserva sopra menzionato;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23, che ha fra l'altro autorizzato un ulteriore conferimento statale di lire 42 miliardi a favore del Banco di Sicilia;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982), con il quale detto conferimento di lire 42 miliardi è stato destinato, quanto a lire 24 miliardi, ad aumento del fondo di dotazione e, quanto a lire 18 miliardi, all'accantonamento nell'apposito fondo di riserva sopra menzionato;

Ritenuto che, data l'esistenza presso il Banco di Sicilia di altri congrui fondi rischi su crediti, non è più necessario mantenere gli accantonamenti al fondo di riserva speciale,

per lire 37,9 miliardi, per lire 33 miliardi e per lire 18 miliardi, disposti con i citati decreti ministeriali e che, pertanto, dette somme possano essere destinate ad aumento del fondo di dotazione dell'istituto di credito in parola;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951, e successive modificazioni;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Le somme di lire 37,9 miliardi, di lire 33 miliardi e di lire 18 miliardi, che — a valere sui conferimenti autorizzati a favore del Banco di Sicilia dalla legge 31 gennaio 1968, n. 50, dalla legge 12 novembre 1979, n. 573 e dalla legge 10 febbraio 1981, n. 23 — erano state destinate, con i decreti ministeriali citati nelle premesse, all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito, sono ora destinate ad aumento del fondo di dotazione dello stesso Banco di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

90A3804

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 agosto 1990.

Criteri e modalità per l'erogazione dell'indennità prevista dal decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti;

Considerato che, in attuazione del secondo comma dell'art. 1 del suddetto decreto-legge, occorre determinare l'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, in dipendenza della sospensione dell'attività di pesca, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità *una tantum* prevista dall'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213, è concessa ai titolari di licenza di pesca, obbligati a sospendere l'attività di pesca del pesce spada e/o dell'alalunga con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, secondo le modalità tecniche determinate negli articoli successivi.

Art. 2.

1. Per ottenere l'indennità di cui al precedente art. 1 il titolare della licenza di pesca deve presentare, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, conformemente allo schema allegato al presente decreto.

2. La domanda di cui al comma precedente deve pervenire entro il suddetto termine alla capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di iscrizione della nave. La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata.

3. Ciascuna capitaneria di porto, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, trasmette al Ministero della marina mercantile, sulla base degli elementi risultanti dalle istanze presentate e dagli atti di ufficio, apposito elenco con indicazione delle unità rispettivamente adibite alla pesca costiera ravvicinata ed a quella locale, nonché del numero degli imbarcati alla data del 18 luglio 1990, aventi titolo alla corresponsione del beneficio. Ai suddetti fini vanno considerate tra le unità adibite alla pesca costiera ravvicinata le navi per le quali risulti presentata, in data anteriore al 1° luglio 1990, istanza per il passaggio dalla pesca costiera locale a quella costiera ravvicinata.

Art. 3.

1. Il Ministero della marina mercantile, sulla base degli elementi comunicati ai sensi del precedente art. 2, procede alla determinazione dell'ammontare dell'indennità complessivamente spettante a ciascuna impresa e a ciascun marittimo imbarcato.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) la disponibilità complessiva di lire 20.000 milioni è ripartita per lire 10.000 milioni in favore dei titolari delle licenze di pesca e per lire 10.000 milioni in favore dei marittimi imbarcati;

b) la disponibilità finanziaria riservata ai marittimi imbarcati è ripartita in egual misura tra gli aventi diritto;

c) lo stanziamento riservato ai titolari di licenze di pesca è ripartito in maniera da rispettare il rapporto proporzionale 3/1 tra pesca costiera ravvicinata e pesca costiera locale; nell'ambito di ciascuna categoria l'indennità è fissata in eguale misura tra gli aventi titolo.

3. Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti si provvede con successivo decreto.

4. Il Ministero della marina mercantile, calcolato con i criteri indicati ai commi precedenti il fabbisogno per ciascuna capitaneria di porto, provvede ad effettuare, per l'anno 1990, l'accreditamento delle somme occorrenti nei limiti dello stanziamento disponibile per lo stesso anno finanziario. Analogamente si provvede per il residuo stanziamento per l'anno finanziario 1991.

Art. 4.

1. La capitaneria di porto competente provvede a corrispondere per l'anno 1990 l'indennità di cui al precedente art. 1, nel limite percentuale della disponibilità accreditata, a favore del titolare della licenza di pesca per l'ammontare spettante all'impresa stessa ed ai membri dell'equipaggio.

2. Il predetto titolare è tenuto ad eseguire la ripartizione dell'indennità con il proprio equipaggio secondo le disposizioni del presente decreto, ad eseguire i pagamenti ed a trasmettere alla capitaneria di porto le relative ricevute quietanzate dai membri dell'equipaggio entro venti giorni dalla data del pagamento.

3. Analogamente si provvede per la corresponsione della quota di indennità relativa all'anno 1991.

Art. 5.

1. All'atto della liquidazione dell'indennità il titolare della licenza di pesca deve produrre:

a) copia della licenza di pesca, da cui risulti l'abilitazione alla pesca con «reti da posta» o «reti da posta derivanti»;

b) certificato di vigenza dell'impresa di pesca del competente tribunale;

c) certificazione rilasciata dalla competente prefettura o certificato equipollente ai sensi della legge 10 marzo 1990, n. 55.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti tecnici a carico delle imprese beneficiarie, di effettuare verifiche e di richiedere in sede di liquidazione dell'indennità ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1990

Il Ministro: VIZZINI

ALLEGATO *A*

Alla capitanieria di porto di.........

....

e, per conoscenza:

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - ROMA

Il sottoscritto.. nato il .... a .... titolare/legale rappresentante dell'impresa... con sede in.. via .... codice fiscale n. .... iscritta al n. .... del Registro delle imprese di pesca del compartimento marittimo di.. armatrice del M/p.. n. .... del R.N.M.G. di ...., chiede la concessione dell'indennità «una tantum» per la sospensione obbligatoria dell'attività di pesca del pesce spada e/o dell'alalunga con l'attrezzo denominato rete da posta derivante a favore della impresa e degli imbarcati.

Sotto la propria responsabilità, ed a pena di decadenza dell'indennità, dichiara quanto segue:

a) che il suindicato motopeschereccio è munito di licenza che lo abilita all'esercizio della pesca con «reti da posta» o «reti da posta derivanti»;

b) che il suindicato motopeschereccio ha esercitato nel 1990 la pesca del pesce spada e/o dell'alalunga con l'attrezzo da pesca denominato rete da posta derivante nell'ambito della pesca costiera locale o ravvicinata (depennare la voce che non interessa);

c) che a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali 18 luglio e 30 luglio 1990 il suddetto motopeschereccio è stato obbligato a sospendere l'attività di pesca al pesce spada e/o all'alalunga con l'attrezzo denominato rete da posta derivante;

d) che la nave ha in dotazione reti da posta derivanti con maglie di apertura in lunghezza non inferiore a 320 millimetri per le unità adibite alla pesca del pesce spada, di altezza non superiore a 35 metri e di lunghezza non superiore a 1,5 miglia marine per le navi adibite alla pesca costiera locale e non superiore a 5 miglia marine pr le navi adibite alla pesca costiera ravvicinata;

e) che alla data del 18 luglio 1990 l'equipaggio del suindicato motopeschereccio era così composto:

Cognome e nome	N. libretto o foglio ricogn.	Data di nascita	Qualifica a bordo
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

f) di impegnarsi a versare ai membri dell'equipaggio le somme spettanti a ciascuno dei suddetti membri entro quindici giorni dalla riscossione della indennità fornendo a codesta capitaneria ricevuta quietanzata.

Si riserva di produrre all'atto della liquidazione dell'indennità la seguente documentazione:

1) copia della licenza di pesca;

2) certificato di vigenza rilasciato dal tribunale;

3) certificato rilasciato dalla prefettura (legge n. 55/1990) concernente il titolare dell'impresa o certificato equipollente.

Data, ...

Firma ....

Autentica firma...

90A3835

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 giugno 1990.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori relativi al centro di telecomunicazioni di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto che con decreto ministeriale datato 27 giugno 1987 è stato fissato il termine al 30 giugno 1990 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti l'area adiacente al centro di telecomunicazioni in Caltanissetta distinta in catasto del comune stesso al foglio n. 122, particella n. 540, della superficie di mq 1053, intestata a Testaquatra Concetta ved. Sorce ed altri;

Considerato che il compimento dell'opera ha comportato ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito il perfezionamento delle pratiche di esproprio;

Ritenuto necessario, pertanto, per le ragioni suesposte adeguare il termine del citato decreto ministeriale 27 giugno 1987 al 31 dicembre 1991 per il compimento dei lavori e delle opere;

Decreta:

È fissata a tutti gli effetti di legge il termine al 31 dicembre 1991 per l'esecuzione dei lavori e delle opere relativi all'area adiacente al centro di telecomunicazioni di Caltanissetta.

Roma, 30 giugno 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A3841

DECRETO 14 luglio 1990.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di un traliccio presso la stazione P.R. Terminale in Foggia.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed inerenti norme regolamentari;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto che con decreto ministeriale datato 14 luglio 1987 è stato fissato il termine al 14 luglio 1990 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti l'area necessaria per la costruzione in Foggia di un traliccio portantenne presso la stazione P.R. Terminale, area distinta nel catasto terreni del comune stesso al foglio n. 94, particella n. 408, della superficie di circa mq 2783, intestata ai signori Ferrero Ada, Varlaro Sinisi Alberto, Varlaro Sinisi Rosita;

Considerato che il compimento dell'opera ha comportato ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con i signori proprietari, motivi tutti che hanno impedito il perfezionamento delle pratiche di esproprio;

Ritenuto necessario, pertanto, per le ragioni suesposte adeguare il termine del citato decreto ministeriale 14 luglio 1987 al 14 luglio 1992 per il compimento dei lavori e delle opere;

Decreta:

È fissato a tutti gli effetti di legge il termine al 14 luglio 1992 per l'esecuzione dei lavori e delle opere relativi all'area in Foggia necessaria alla costruzione di un traliccio portantenne presso la stazione P.R. Terminale, area distinta nel catasto terreni del comune di Foggia al foglio n. 94, particella n. 408, intestata ai signori Ferrero Ada, Varlaro Sinisi Alberto, Varlaro Sinisi Rosita.

Roma, 14 luglio 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A3842

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1990), **coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1990), **recante: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Trasferimenti attraverso intermediari

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

4-bis. *Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.*

(a) Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. *Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi*, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

Art. 2.

Trasferimenti attraverso non residenti

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(a)***, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

1-*bis*. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

(a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 3.

Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono, come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ***(a)***, anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati *nonché ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili;* anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3.

(a) Per l'argomento del D.P.R. n. 148/1988 si veda l'art. 1 del presente decreto-legge.

Art. 4.

Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(a)***, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(b)***, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ritenute di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 ***(c)***.

Gli obblighi medesimi non riguardano altresì le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 *(c)*.

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.

(a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Si trascrive il testo dell'art. 26, primo, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato da ultimo con la legge n. 67/1988 (il primo e secondo comma sono riprodotti per opportuna conoscenza stante il rinvio contenuto nel terzo comma):

«Art. 26 *(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)*. — Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del trenta per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.

Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del *trenta per cento* su quelli di cui al secondo comma.

(Omissis)».

Si trascrive, altresì, per conoscere la portata delle modifiche subite dalle aliquote indicate nell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, il testo dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988:

«Art. 7. — *(Omissis)*.

8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10.

9. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo.

11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.

(Omissis)».

Si trascrive il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 3, della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) (il primo, secondo e terzo comma sono riprodotti per opportuna conoscenza stante il rinvio contenuto nell'ultimo comma):

«Art. 27 *(Ritenuta sui dividendi)*. — Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta è detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alla società l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.

La ritenuta è operata nella misura del 32,4 per cento a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a società o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a società o enti di cui alla lettera *d)* dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso».

— Si trascrive per opportuna conoscenza anche il testo dell'art. 11 della legge n. 1745/1962, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 22/1967, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 209/1967, citato nel surriportato art. 27, ultimo comma:

«Art. 11. — *La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10.*

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10».

(c) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 11-*bis* del D.L. n. 512/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649/1983 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1983), recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale:

«Art. 8. — Per i titoli e i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate».

«Art. 11-*bis*. — 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.

2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate».

Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983, citato nel surriportato art. 8, si veda la nota *(b)* all'art. 8.

Il D.L. n. 476/1956, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 786/1956, citato nel surriportato art. 11-*bis*, è abrogato e le relative disposizioni sono sostituite da quelle contenute nel D.P.R. n. 148/1988 recante: «Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria».

Art. 5.

Sanzioni

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 *(a)*.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

(a) I capi I e II del titolo II (Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative) del D.P.R. n. 148/1988 (per l'argomento v. l'art. 1 del presente decreto-legge) contengono rispettivamente: «Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie» e disposizioni relative alla «Applicazione delle sanzioni amministrative».

Art. 6.

Tassazione presuntiva

1. *Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,* le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. *La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.*

Art. 7.

Criteri e modalità di applicazione

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(a)*.

1-bis. *L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b).*

(a) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(b) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 8.

Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero

1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli *o di incassare* in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(a)*, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 *(b)*, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 *(c)* del medesimo decreto-legge.

3-bis. *I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 (d), e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'articolo 11-*bis *del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (e), collocate all'estero sono assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione.*

(a) Per il testo degli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota *(b)* all'art. 4.

(b) Il testo vigente dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983 (per l'argomento del decreto e per il testo coordinato con la legge di conversione si veda la nota *(c)* all'art. 4) è il seguente:

«Art. 5. — 1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con l'obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.

2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare *annualmente entro il 31 marzo* la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600».

Si trascrive per opportuna conoscenza anche il testo degli articoli 7, primo e quinto comma, e 23, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, citati nel surriportato art. 5:

«Art. 7 *(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)*. — I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

(Omissis).

Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

(Omissis)».

«Art. 23 *(Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)*. — Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti, con obbligo di rivalsa.

(Omissis)».

I richiami contenuti nell'art. 23 si riferiscono a disposizioni abrogate dal D.P.R. n. 917/1986, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e pertanto ora occorre aver riguardo ai corrispondenti articoli del menzionato testo unico.

(c) Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 512/1983 si veda la nota *(c)* all'art. 4.

(d) La legge n. 77/1983 reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare».

(e) Per il testo dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983 si veda la nota *(c)* all'art. 4.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A3806

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00049 del 2 agosto 1990

REGIONE PIEMONTE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Alessandria: venti impetuosi del 27 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Cella Monte, Cerrina Monferrato, Montaldo Bormida, Ozzano Monferrato, Quargnento.

Asti: venti impetuosi dal 15 febbraio 1990 al 5 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Calosso, Castagnole delle Lanze, Castello di Annone, Cunico, Dusino San Michele, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Moncalvo, Nizza Monferrato, Penango, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tonco, Vinchio.

Cuneo: venti impetuosi dal 15 febbraio 1990 al 5 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Battifollo, Bergolo, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castellino Tanaro, Castino, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cossano Belbo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Garessio, Gorzegno, Levice, Limone Piemonte, Macra, Mango, Melle, Moiola, Monastero di Vasco, Montà, Montaldo di Mondovì, Monterosso Grana, Morozzo, Murazzano, Narzole, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Peveragno, Prunetto, Revello, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Roddino, Rodello, Sale delle Langhe, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, Santo Stefano Roero, Scagnello, Stroppo, Torre Bormida, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Villar San Costanzo, Vinadio.

Novara: venti impetuosi dal 20 febbraio 1990 al 5 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Arizzano, Cambiasca, Casale Corte Cerro, Casalvolone, Cossogno, Crevoladossola, Domodossola, Gravellona Toce, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Vogogna.

Torino: venti impetuosi dal 14 febbraio 1990 al 16 febbraio 1990, dal 27 febbraio 1990 al 1° marzo 1990 nel territorio dei comuni di Avigliana, Bibiana, Borgiallo, Bricherasio, Brosso, Cafasse, Campiglione-Fenile, Candiolo, Canischio, Carignano, Carmagnola, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cavour, Chieri, Cintano, Ciriè, Colleretto Castelnuovo, Corio, Cumiana, Frossasco, Giaveno, Grugliasco, Leini, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Moncalieri, None, Osasco, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, Prarostino, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Scalenghe, Settimo Torinese, Valperga, Vigone, Volpiano.

Vercelli: venti impetuosi dal 14 febbraio 1990 al 5 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Asigliano Vercellese, Biella, Buronzo, Campertogno, Candelo, Casanova Elvo, Cavaglià, Collobiano, Crova, Donato, Graglia, Muzzano, Netro, Pila, Pollone, Pralungo, Riva Valdobbia, Rive, Santhià, Sordevolo, Tollegno.

Decreto ministeriale n. 90/00058 del 2 agosto 1990

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ferrara:

grandinate del 21 maggio 1990, del 24 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Argenta, Ferrara, Poggio Renatico;

grandinate del 22 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Ferrara.

Decreto ministeriale n. 90/00059 del 2 agosto 1990

REGIONE SARDEGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Cagliari: venti impetuosi dal 12 febbraio 1990 al 15 febbraio 1990, dal 27 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Capoterra, Castiadas, Collinas, Decimoputzu, Domusnovas, Iglesias, Pula, Sarroch, Uta, Villa San Pietro, Villacidro, Villamassargia, Villaspeciosa.

Nuoro: venti impetuosi dal 14 febbraio 1990 al 16 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Girasole, Lotzorai, Tortolì.

Le regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Sardegna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A3846

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di farmacia:

microbiologia.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biofisica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

psicologia dell'educazione;
geografia;
teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

lingua spagnola;
dinamica economica;
storia delle relazioni internazionali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3843

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative della provincia di Ravenna, operanti nell'area socio-assistenziale ed educativa per i servizi rivolti alla persona.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1990, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Ravenna nell'area socio-assistenziale ed educativa per i servizi rivolti alla persona, sono stabiliti rispettivamente in lire 32.300 giornaliere ed in 26 giornate lavorative mensili.

90A3808

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Co.Ma.La.C., in Ancona

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 i poteri conferiti all'avv. Giuliano Calabrese, commissario governativo della società cooperativa Consorzio lattiero-caseario Marche - Co.Ma.La.C., con sede in Ancona, sono stati prorogati fino al 6 febbraio 1990.

90A3828

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000